

SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)  
10 dicembre 1985 \*

Nel procedimento 31/85,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal de commerce di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra

**SA ETA Fabriques d'Ébauches**, società di diritto svizzero, con sede sociale in Granges (Svizzera), da una parte,

e

**SA DK Investment**, società di diritto belga, con sede sociale in Ixelles (Belgio),

**SA Horelec**, società di diritto belga, con sede sociale in Ixelles,

**SA Scor**, società di diritto belga, con sede sociale in Ixelles,

**SA Bureau d'achats Maxitec**, società di diritto belga, con sede sociale in Edegem (Belgio),

**SA GB-Inno-BM**, società di diritto belga, con sede sociale in Bruxelles, dall'altra,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: P. Heim

\* Lingua processuale: il francese.

considerate le osservazioni presentate:

- per la società per azioni ETA Fabriques d'Ébauches, attrice nella causa principale, dall'avv. Xavier Magnee, del foro di Bruxelles,
- per le società per azioni DK Investment e Horelec, convenute nella causa principale, dall'avv. J. C. Fenaux, del foro di Bruxelles, nella fase orale,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico Anthony McClellan e dall'avv. Philippe Mihail, del foro di Bruxelles,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 novembre 1985,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

### In diritto

- 1 Con ordinanza 4 febbraio 1985, pervenuta il 6 febbraio seguente, il presidente del tribunal de commerce di Bruxelles, statuendo come in procedimento sommario, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE al fine di stabilire se un fabbricante possa limitare ai soli clienti dei concessionari autorizzati il beneficio di una garanzia accordata sui suoi prodotti.
- 2 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la società per azioni svizzera ETA Fabrique d'Ébauches (in prosieguo: « ETA »), fabbricante di orologi al quarzo « Swatch », prodotti su larga scala e offerti a prezzi modici, smercia i suoi prodotti nel mercato comune tramite una rete di concessionari esclusivi. Per il territorio del Belgio e del Granducato di Lussemburgo, l'ETA ha affidato la distribuzione esclusiva degli orologi « Swatch » alla società per azioni Sedos, a cui è legalmente succeduta la so-

cietà Gedève. A norma dell'art. 2 del contratto di distribuzione, l'ETA si impegna ad offrire e a vendere i suoi prodotti nel territorio assegnato al solo concessionario e a trasmettergli tutti gli ordini riguardanti tale territorio. Il concessionario, dal canto suo, si impegna ad acquistare i prodotti solo dall'ETA, a non vendere o distribuire gli orologi, direttamente o indirettamente, fuori dal territorio assegnato e a trasmettere direttamente all'ETA tutti gli ordini ricevuti relativi alla distribuzione dei prodotti di cui trattasi fuori dal territorio.

- 3 A norma dell'art. 7 del contratto, i prodotti venduti dall'ETA al concessionario sono coperti da una garanzia contro i vizi della cosa per un periodo di 12 mesi dopo la vendita al consumatore, ma non superiore a 18 mesi dalla consegna al concessionario. Quest'ultimo deve mantenere le sue scorte di prodotti ad un certo livello che l'ETA ha il diritto di verificare e deve comunicare regolarmente all'ETA tutti i dati relativi all'andamento del suo volume d'affari, del suo inventario e delle sue vendite. Dai documenti prodotti risulta che la confezione di ciascun orologio contiene un certificato di garanzia redatto nei seguenti termini: « Il suo orologio "Swatch" è garantito dall'ETA SA per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto nei confronti di qualsiasi vizio di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia le pile, il vetro dell'orologio, l'usura della cassa, il braccialetto e il suo fermaglio ». Taluni certificati di garanzia contengono l'invio del tagliando di spedizione al servizio riparazioni « Swatch » in Svizzera, altri invece la spedizione al concessionario esclusivo per il Belgio. Dagli atti risulta anche che in caso di difetto, l'orologio viene cambiato dato che a causa del suo sistema di fabbricazione è esclusa una riparazione.
- 4 Le società convenute nella causa principale vendono orologi « Swatch » che esse si sono procurati attraverso importazioni parallele con il certificato di garanzia, recante l'indicazione del servizio di riparazione « Swatch » in Svizzera. L'attrice nella causa principale citava tali importatori paralleli dinanzi al tribunal de commerce di Bruxelles, in sede di procedimento sommario, onde sentir pronunciare nei loro confronti il divieto di accompagnare le loro vendite con una garanzia consentita dall'ETA, nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali, ai suoi concessionari autorizzati.
- 5 Al fine di decidere se la domanda dell'ETA vada o meno accolta, il giudice a quo propone la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 85 vada letto e interpretato nel senso che sia consentito ad un'impresa che distribuisce i suoi prodotti nel mercato comune tramite concessionari insediati in ciascuno Stato membro — che peraltro tollera che i suoi prodotti vengano distribuiti anche tramite importatori paralleli — riservare ai clienti dei soli concessionari ufficiali i vantaggi di una garanzia che essa offre sui prodotti in questione ».

- 6 Secondo l'ETA, la garanzia accordata avrebbe natura contrattuale e la vincolerebbe nei confronti dei soli distributori ufficiali; tale garanzia sarebbe il corollario del controllo di qualità esercitato sui suoi distributori e dovrebbe essere interpretata nel contesto generale delle clausole del contratto di esclusiva. Tale controllo di qualità consisterebbe essenzialmente nel vigilare a che i distributori non tengano in giacenza gli orologi « Swatch » per un periodo di oltre 6 mesi; il rispetto di questo limite sarebbe indispensabile per prevenire un cattivo funzionamento degli orologi che rischierebbe di portare pregiudizio all'immagine della marca « Swatch ». Non potendosi esercitare tale controllo nei confronti degli importatori paralleli, di cui essa non conoscerebbe la fonte di approvvigionamento, l'ETA ritiene che la disparità di trattamento operata tra i distributori autorizzati e i rivenditori che non forniscono la prova di una catena ininterrotta di cessioni della garanzia contrattuale non costituisca una discriminazione e che il suo comportamento non sia contrario all'art. 85 del trattato CEE.
- 7 Nelle loro osservazioni presentate all'udienza, due delle convenute nella causa principale, la società DK Investment e la società Horelec, rilevano che dai prospetti di vendita distribuiti dall'ETA a tutti i suoi concessionari risulterebbe che l'orologio « Swatch » è un prodotto di massa, presentato a prezzo assai modico e la cui messa in commercio non richiede una rete particolare di concessionari che forniscano un servizio di assistenza alla clientela. La Commissione avrebbe già avuto occasione di constatare, in talune decisioni specifiche, che il fatto di non estendere una garanzia ad importazioni o esportazioni parallele può costituire un considerevole ostacolo allo sviluppo delle relazioni commerciali all'interno della Comunità e che tale pratica dev'essere quindi vietata.
- 8 La Commissione ritiene che il fatto che un'impresa — che distribuisce i suoi prodotti nel mercato comune tramite concessionari esclusivi stabiliti in ciascuno Stato membro e che peraltro tollera una distribuzione parallela — riservi solo ai clienti dei concessionari la garanzia che essa accorda sui suoi prodotti costituisca una clausola del contratto di esclusiva, anche se tale garanzia è fornita direttamente dal fabbricante. Il fatto di limitare la garanzia ai soli clienti che abbiano acquistato i

prodotti presso un concessionario esclusivo porrebbe quest'ultimo e i rivenditori della sua rete in una posizione concorrenziale artificiosamente favorevole nei confronti degli importatori o distributori paralleli. Dato che la garanzia costituisce un importante incentivo a procedere all'acquisto, tale disciplina ostacolerebbe le importazioni parallele, provocherebbe una distorsione della concorrenza e falserebbe gli scambi tra gli Stati membri. Perché un accordo di esclusiva possa beneficiare della dichiarazione di inapplicabilità, in conformità all'art. 85, n. 3, la garanzia dovrebbe essere accordata a qualsiasi cliente in possesso del certificato di garanzia, indipendentemente dal rivenditore a cui egli si sia rivolto. Tali principi sarebbero stati sanciti nel regolamento n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, « relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela » (GU 1985, L 15, pag. 16).

- 9 La questione proposta dal presidente del tribunal de commerce di Bruxelles mira sostanzialmente ad accertare se una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclusiva, con cui il fabbricante si impegni nei confronti del suo concessionario esclusivo ad accordare una garanzia sui suoi prodotti dopo la vendita al consumatore e in forza della quale egli rifiuti la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, sia compatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE.
  
- 10 Per risolvere la questione sollevata, occorre esaminare la clausola di garanzia in relazione alle altre clausole del contratto di esclusiva. Risulta dagli atti che l'ETA ha istituito nel mercato comune una rete di distribuzione che garantisce a ciascun concessionario l'esclusiva della distribuzione degli orologi « Swatch » nel territorio assegnato vietandogli di effettuare consegne fuori da questo territorio. L'isolamento dei mercati così operato costituisce una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE.
  
- 11 Il problema della limitazione della garanzia ai soli prodotti venduti tramite concessionari riconosciuti va esaminato in questo contesto e va valutato tenendo conto delle alterazioni del gioco normale della concorrenza che ne costituiscono l'oggetto o l'effetto. Come la Corte ha affermato nelle sue sentenze 10 luglio 1980 (causa 99/79, Lancôme, Racc. pag. 2511) e 11 dicembre 1980 (causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775), occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell'accordo o della clausola di cui è causa.

- 12 In questo esame, l'elemento decisivo da prendere in considerazione è l'incidenza effettiva o potenziale del rifiuto di garanzia sulla posizione concorrenziale dei distributori paralleli. A questo proposito, va valutato se le importazioni parallele possano essere ostacolate o se le possibilità di smercio dei prodotti oggetto di importazioni parallele possano essere limitate, alla luce, in particolare, delle reazioni dei consumatori e dell'importanza della garanzia quale mezzo di vendita.
- 13 Nella sua sentenza 21 febbraio 1984 (causa 86/82, Hasselblad, Racc. pag. 883), la Corte ha osservato che è importante che non vengano limitate le possibilità di rifornirsi di prodotti oggetto di importazioni parallele. Per quanto riguarda il regime di garanzia, essa ha riconosciuto che è essenziale che i prodotti oggetto di importazioni parallele beneficino pienamente della garanzia normale del fabbricante.
- 14 Un sistema di garanzia in cui il fornitore di beni riserva la garanzia ai soli clienti del suo concessionario esclusivo pone quest'ultimo e i suoi rivenditori in una posizione privilegiata nei confronti degli importatori e distributori paralleli e deve, di conseguenza, ritenersi avente per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato.
- 15 Il fatto, evidenziato nella decisione di rinvio, che il fabbricante-distributore tolleri che i suoi prodotti siano messi in commercio attraverso una rete di importatori paralleli va considerato irrilevante al riguardo, in quanto il regime di garanzia può avere per oggetto o per effetto di operare un certo isolamento dei mercati nazionali.
- 16 Il rifiuto della garanzia non può fondarsi sulla necessità di controllare il rispetto di un termine massimo di giacenza. Gli orologi « Swatch » di cui trattasi non rientrano nella categoria dei prodotti per i quali vanno ammesse talune limitazioni inerenti ad un sistema di distribuzione selettiva provocate dalla preoccupazione di mantenere un commercio specializzato, capace di fornire prestazioni specifiche per prodotti di elevato livello tecnico e qualitativo. La pila è espressamente esclusa dalla garanzia, la ricarica non comporta difficoltà tecniche particolari e, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'ETA provvede al servizio di garanzia nella rete di distribuzione ufficiale, in caso di ricambio delle pile, al di là del periodo di giacenza di 6 mesi. Il fatto che, secondo le dichiarazioni delle parti, non possa prendersi in considerazione la riparazione di un orologio difettoso essendo possibile solo una sua sostituzione, assumerà importanza nella valutazione di questo argomento.

- 17 In base a questo esame, spetterà al giudice nazionale valutare se la clausola di garanzia contenuta nel contratto di distribuzione sia atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri. Come la Corte ha osservato nelle precitate cause Lancôme e L'Oréal, occorrerà a tal fine stabilire, in base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto e di fatto, e specie sotto il profilo delle conseguenze del regime di garanzia di cui è causa sulle possibilità di importazioni parallele, se appaia abbastanza probabile che esso eserciti un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sulle correnti degli scambi tra Stati membri.
- 18 Di conseguenza, la questione proposta va risolta nel senso che una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclusiva, con la quale il fabbricante si impegni, nei confronti del suo concessionario esclusivo, ad accordare una garanzia sui suoi prodotti dopo la vendita al consumatore e in forza della quale esso rifiuti la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE qualora la restrizione della concorrenza, che può così derivarne, pregiudichi gli scambi fra gli Stati membri.

### Sulle spese

- 19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal de commerce di Bruxelles, con ordinanza 4 febbraio 1985, dichiara:

**Una clausola contenuta in un contratto di distribuzione esclusiva, con la quale il fabbricante s'impegni, nei confronti del concessionario esclusivo, ad accordare una garanzia sui suoi prodotti dopo la vendita al consumatore e in forza della quale esso**

**rifiuti la garanzia ai clienti dei distributori paralleli, è incompatibile con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, qualora la restrizione della concorrenza, che può così derivarne, pregiudichi gli scambi fra gli Stati membri.**

Bahlmann

Bosco

Koopmans

O'Higgins

Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 dicembre 1985.

Il cancelliere

Il presidente della quarta sezione

P. Heim

K. Bahlmann